

**Processo verbale del  
1° Comitato di Cooperazione  
di cui all'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale  
tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino**

Bruxelles, 12 luglio 2004

1. Il Comitato di Cooperazione CE-San Marino si è riunito a Bruxelles il 12 Luglio 2004. Il Comitato è stato presieduto dall'Ambasciatore Pietro Giacomini, Direttore Generale del Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino. La delegazione della Comunità Europea è stata presieduta dal Signor Matthias Brinkmann, Capo Unità alla Commissione Europea, DG RELEX/C/3. La lista dei membri delle delegazioni della Comunità e della Repubblica di San Marino è allegata al presente verbale.
2. L'ordine del giorno proposto viene approvato con le seguenti integrazioni richieste dalla Presidenza:
  - il punto 4 dell'o.d.g. è stato emendato così da includere anche l'argomento concernente il collegamento, da parte della Repubblica di San Marino, nelle forme più appropriate, al Nuovo Sistema di Transito Informatizzato (NCTS);
  - il punto 11, varie ed eventuali, è stato emendato così da includere il tema delle procedure di appuramento dei documenti T2 che scortano le imbarcazioni da diporto acquistate negli Stati della Comunità da parte di residenti nella Repubblica di San Marino.
3. Il Comitato di Cooperazione, constatato il soddisfacente funzionamento del proprio Regolamento Interno, adottato in base all'Accordo interinale, decide che le stesse regole siano riprese, mutatis mutandis, anche in relazione all'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale e ciò nell'ambito di una decisione *Omnibus* che verrà adottata con procedura scritta.
4. In relazione al tema presentato dall'Italia (punto 3 dell'o.d.g.), concernente la cooperazione per il recupero dei dazi che le dogane italiane riscuotono per conto della Repubblica di San Marino, quali dogane abilitate dal Comitato di Cooperazione, le autorità sammarinesi hanno dichiarato la loro disponibilità ad approfondire le relative problematiche con le autorità italiane al fine della loro definizione. Al riguardo le autorità sammarinesi e italiane hanno convenuto di tenere quanto prima un incontro tecnico sull'argomento.
5. Per quanto concerne la questione, sempre sollevata dall'Italia, riguardante la non restituzione del documento T2 (copia 5) da parte di alcuni uffici doganali comunitari, è stato rilevato che tale questione potrebbe essere risolta e superata con il collegamento di San Marino al sistema NCTS, e la sua utilizzazione per gli scambi commerciali con la Comunità, per il quale sono già stati avviati i contatti con l'Agenzia delle Dogane Italiana. A questo proposito, la Comunità suggerisce che quando le competenti autorità sammarinesi e italiane avranno trovato un'intesa tecnico-operativa sull'esecuzione di tale collegamento, da realizzare attraverso una dogana « ponte » italiana, che dovrebbe essere quella di Rimini, la soluzione individuata sarà ricompresa fra le materie oggetto della decisione *Omnibus* del Comitato di Cooperazione. La situazione dei casi pregressi di non restituzione sarà oggetto di approfondimento nel corso di incontri bilaterali Italia-San

ky 1

Marino. La Comunità ha espresso il proprio accordo per tale confronto ed ha chiesto di disporre dei testi delle intese italo-sammarinesi del 1993 al riguardo.

6. Per quel che riguarda il punto 5 dell'ordine del giorno, la Commissione ha fatto presente che l'aumento dal 10 al 25% delle spese per la riscossione dei dazi doganali per conto di San Marino è scaturito da una decisione politica della Comunità; la delegazione sammarinese ha preso atto dell'aumento al quale la Repubblica di San Marino si adegua. Tuttavia, per motivi di chiarezza, sarebbe auspicabile allineare il testo dell'attuale decisione attuativa 1/93 del Comitato di Cooperazione a questa realtà giuridica modificando il 10% con il 25%. Ciò potrebbe essere fatto con la decisione *Omnibus* di cui sopra.
7. Riguardo al recepimento, da parte della Repubblica di San Marino, della normativa comunitaria in materia di commercializzazione di prodotti soggetti al regime CITES (punto 6 dell'o.d.g.), la Commissione si è espressa favorevolmente. Ha fatto altresì presente che la legislazione comunitaria in questa materia è vasta e, soprattutto, in continua evoluzione. Pertanto, in previsione dell'adozione, con procedura scritta, di un'apposita decisione del Comitato di Cooperazione, su questo specifico argomento, analogamente a quanto avvenuto in materia veterinaria con la decisione 1/94, la Commissione ha rilevato la necessità che i funzionari competenti di San Marino e quelli comunitari si incontrino per esaminare dettagliatamente le pertinenti disposizioni comunitarie. San Marino esprime il suo accordo, ma nel contempo fa presente che i prodotti soggetti al regime CITES devono poter circolare liberamente quando sono acquistati in uno Stato della Comunità e sono scortati dalla copia della relativa certificazione CITES rilasciata dal cedente comunitario.
8. Per quanto riguarda il punto 7 dell'o.d.g. concernente le regole d'origine, San Marino chiede alla Commissione di fare quanto possibile per inserire in tutti gli accordi preferenziali che la Comunità conclude con i paesi terzi la dichiarazione dell'assimilazione delle merci sammarinesi a quelle comunitarie, come già avvenuto per diversi accordi già conclusi.  
La Commissione esprime la sua disponibilità, ma fa presente che spesso si scontra con posizioni rigide del Paese terzo con cui sta negoziando un accordo preferenziale. La competente Direzione Generale è comunque disponibile ad informare la Missione di San Marino presso le Comunità Europee sullo stato d'avanzamento dei negoziati con i paesi terzi.
9. In relazione al punto 8 dell'o.d.g. concernente la richiesta di abilitare tutti gli uffici doganali ubicati sul territorio italiano allo sdoganamento di merci provenienti da Paesi terzi e destinate alla Repubblica di San Marino, la Commissione ha già espresso il proprio parere favorevole, tenuto conto del corretto funzionamento del sistema messo in atto dall'Italia per le importazioni destinate a San Marino; laddove spetta alle dogane italiane applicare tali agevolazioni commerciali, all'Italia è stato chiesto di indicare se vi sono difficoltà tecniche all'approccio previsto. Se non ve ne sono, il principio secondo cui i beni destinati a San Marino possono essere importati tramite un qualsiasi ufficio doganale italiano (se debitamente abilitato a tal fine), dovrebbe essere posto in essere con una decisione del Comitato di Cooperazione, possibilmente nel quadro della decisione *Omnibus* di cui sopra.

ly

In ogni caso i termini dell'ampliamento saranno concordati tra le competenti Autorità della Repubblica di San Marino e dell'Italia, sulla base dei presupposti che verranno motivati da San Marino

10. In relazione al punto 9 dell'o.d.g., la Commissione ha informato di aver ricevuto da parte delle Organizzazioni sindacali sammarinesi segnalazioni riguardo al diverso trattamento nelle condizioni di lavoro, che sarebbe riservato ai lavoratori frontalieri UE rispetto a quelli residenti a San Marino. Secondo la Commissione, ciò violerebbe l'Articolo 20 dell'Accordo. Al riguardo, la delegazione sammarinese ha assicurato che l'argomento è già stato ampiamente discusso con le Autorità italiane, Paese direttamente interessato per la provenienza dei lavoratori frontalieri e che un accordo dovrebbe essere raggiunto in tempi brevi.  
La Commissione chiede di essere tenuta al corrente sull'evoluzione dei contatti italo-sammarinesi.
11. Per quel che riguarda la partecipazione di San Marino ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo (punto 10 dell'o.d.g.), la Commissione riconferma la propria disponibilità ad esplorare eventuali forme di partecipazione di San Marino nell'ambito del 7° Programma Quadro, operativo a partire dal 2007.
12. Per quanto attiene al punto 11 dell'o.d.g. (varie ed eventuali), la delegazione sammarinese, infine, nella prospettiva della costituzione di un registro sammarinese per le imbarcazioni da diporto, di prossima attivazione, richiama l'attenzione sulle modalità di appuramento dei T2 nel caso in cui le imbarcazioni da diporto vengano acquistate da residenti nella Repubblica di San Marino negli Stati della Comunità, in quanto il bene, considerata la sua particolarità, non può essere introdotto in territorio sammarinese.  
La Commissione assicura che, al riguardo, non sussistono problemi per le competenti Autorità sammarinesi perché, in tale circostanza, è già consentito un appuramento documentale, possibilità confermata anche dal rappresentante dell'Agenzia delle Dogane Italiana.

Fatto a Bruxelles il 12 luglio 2004

Il Presidente  
Pietro Giacomini

